

« La lista elettorale di Sarzana non è stata riveduta nel 1853, perchè il Consiglio municipale di quella città era stato disciolto con reale decreto. La lista adoprata nell'ultima votazione si è quella del 1852, stata definitivamente decretata dall'intendente generale addì 13 di luglio 1852. Dopo d'allora possono alcuni elettori aver perduto il diritto elettorale, ed altri cittadini possono averlo acquistato.

« Sta poi in fatto che dopo del 15 del suddetto mese di luglio sino al dì 24 d'agosto 1853 sono passati di vita colà sei degli elettori iscritti nella lista del 1852.

« La lista elettorale di Ameglia è stata decretata al 26 di giugno 1853 dall'intendente della provincia come delegato dall'intendente generale.

« Può qui nascere il dubbio, se le operazioni elettorali imposte dalla legge letteralmente all'intendente generale possano essere delegate ag'intendenti provinciali. Su questo punto pronuncierà la Camera dei deputati.

« La stessa lista elettorale di Ameglia porta due iscrizioni a mio giudizio irregolari, e sono quelle registrate sotto i numeri 29 e 30: l'uno in testa del parroco d'Ameglia e l'altra in testa del parroco del Tello. Non il titolare *pro tempore* di una parrocchia, ma un sacerdote determinato, il quale rivesta la qualità di parroco, può avere il diritto di voto in un collegio elettorale.

« Da una cosiffatta irregolarità è nato nell'ultima votazione l'inconveniente, che invece del parroco di Ameglia, sacerdote don Antonio Peri, detenuto nelle carceri di Sarzana, si è presentato ed è stato ammesso a votare l'economista don Antonio Putti, al quale non competeva certo personalmente il diritto di voto nel collegio di Sarzana.

« Non credo necessario di aggiungere che dopo il decreto dell'intendente provinciale del 26 di giugno ultimo è occorsa la morte di due elettori, Bernardo Tellarini e Giuseppe Tellarini, imperciocchè non è questa una irregolarità della lista elettorale.

« Finalmente nella lista elettorale di Santo Stefano Magra non è stata ritrovata alcuna irregolarità, tranne forse quella di essere stata decretata dall'intendente provinciale qual delegato dell'intendente generale, poichè il sacerdote don Andrea Mazzoli, che non è stato ammesso a votare nella prima sezione del collegio di Sarzana, checchè siano venuti esponendo alla Camera elettiva i compilatori del memoriale, non aveva il diritto di essere iscritto nella lista del suddetto comune di Santo Stefano Magra.

« Si è questo in sostanza il sunto dell'informativa che mi fo un dovere di rassegnarle, nell'atto che col più profondo rispetto godo dell'onore di profferirmi, ecc. »

Io non so se qualcuno voglia sostenere che l'intendente della divisione non abbia diritto di delegare l'intendente provinciale per la revisione delle liste elettorali. Mi pare che questo non possa essere messo in dubbio, mentre è cosa che fu praticata in molti luoghi senza che abbia dato luogo a controversia.

Avvertiranno ancora che rispetto alla facoltà che possa avere l'ufficio del collegio elettorale di detrarre il numero dei morti dalle liste elettorali, il giudice istruttore emette un avviso che risolve la questione nel senso affermativo, ed a ragione giacchè tale è il senso della legge e tale l'uso invalso per lo passato.

Del resto, a nessuno sarà sfuggito che le riflessioni e le conclusioni del giudice istruttore collimano con quelle dello ufficio che ora rappresento: Solo ho creduto di dover dare lettura della sua relazione perchè contiene altre irregolarità riconosciute nel corso dell'inchiesta, le quali però sono di tal

natura che certamente non possono infirmare in nessun modo l'elezione.

Prima di finire, debbo dichiarare che l'ufficio avendo esaminato con attenzione questi atti dell'inchiesta, riconobbe che furono fatti con lodevolissima cura e con tutto l'impegno che si poteva desiderare per parte della Camera.

Per le esposte considerazioni e dopo aver tutto ponderato ed esaminato, l'ufficio stesso, per organo mio, vi propone ora il convalidamento di quest'elezione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni del V ufficio, che dichiarano valida l'elezione del collegio di Sarzana in capo al conte De Benedetti.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

CORSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge riguardante la tassa sulle pensioni che si godono all'estero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 741.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA VERCELLI A VALENZA PER CASALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla concessione della ferrovia da Vercelli a Valenza per Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 431.)

Nell'ultima seduta ebbe luogo la discussione generale. Ora, se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera dichiara di passare alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. La società anonima costituita con atto 22 marzo 1853, rogato Devecchi, stata approvata con regio decreto del 28 stesso mese, è autorizzata a divenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata che partendo da Vercelli metta alla ferrovia dello Stato presso Valenza, passando in attiguità della città di Casale, e di assumere l'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è, e rimane concessionaria di tale strada ferrata, sotto l'esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge.

Relativamente a quest'articolo la Commissione propone il seguente emendamento al capitolato, di sostituire cioè all'alinfa 2, articolo 50, queste parole: « La società può ribassare la sua tariffa; non potrà però alzarla senza l'assenso del Governo. »

VALERIO, relatore. E bene notare che il Ministero l'ha accettato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le provincie di Casale e Vercelli sono fin d'ora autorizzate a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare a far fronte al pagamento delle cinquecento azioni che già hanno ciascuna di esse sottoscritte, ed a vincolare i loro bilanci in avvenire pel servizio dei relativi interessi, e della restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale. »